REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73 relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus Sherry», originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1253/73 [1] ha istituito un regime relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus Sherry», originario e in provenienza da Cipro e ha previsto degli aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda ed il Regno Unito;

considerando che tale regime è applicabile fino al 31 dicembre 1973, ma che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1253/73, se la Repubblica di Cipro adotta anteriormente al 1° settembre 1973 una legislazione vitivinicola corrispondente alla regolamentazione comunitaria applicabile ai prodotti simili a quello di cui all'articolo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può prendere le disposizioni necessarie alla proroga di detto regime conformemente allo scambio di lettere allegato al protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea [2];

considerando che la Repubblica di Cipro ha adottato il 31 agosto 1973 una nuova regolamentazione vitivinicola i cui testi sono stati messi a disposizione della Commissione il 16 ottobre 1973;

considerando però che gli elementi attualmente disponibili non consentono tuttora di prendere una posizione completa e definitiva in merito alla corrispondenza della legislazione adottata da Cipro con la normativa comunitaria;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno procedere con le autorità cipriote a una verifica della regolamentazione adottata al fine di apportarvi eventualmente le modifiche che si rivelino necessarie; che le autorità cipriote si sono dichiarate disposte a collaborare con la Commissione per ricercare le migliori soluzioni per una buona applicazione dello scambio di lettere summenzionato;

considerando che, nell'attesa, è opportuno evitare che vi sia discontinuità nel regime applicabile all'importazione del prodotto in questione in Irlanda e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, la tassa di compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 [4], non viene riscossa all'importazione in Irlanda e nel Regno Unito del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione «Cyprus Sherry» originario e in provenienza da Cipro nei limiti di un volume di 200 000 ettolitri.

Articolo 2

1. Il volume di 200 000 ettolitri fissato all'articolo 1 è ripartito in due aliquote di, rispettivamente, 2 000 ettolitri per l'Irlanda e 198 000 ettolitri per il Regno Unito.

2. Detti Stati membri di cui al paragrafo 1 garantiscono agli importatori dei prodotti di cui trattasi stabiliti nel loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri di cui al paragrafo 1 è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti presentati in do-

[1] GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 115.
[2] GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 95.
[3] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 259 del 26. 9. 1973, pag. 1.

gana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo.

4. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni originarie da Cipro effettivamente imputate sulle rispettive aliquote.

Articolo 3

I prodotti vinicoli importati in Irlanda e nel Regno Unito in esenzione della tassa di compensazione conformemente all'articolo 1 non possono essere spediti verso altri Stati membri.

Articolo 4

1. Sono concessi aiuti per le spedizioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 1973 fino al 31 dicembre 1974 verso l'Irlanda e il Regno Unito di prodotti vinicoli prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e analoghi al prodotto vinicolo esportato con la denominazione «Cyprus Sherry».

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base della differenza che esiste sul mercato degli Stati membri citati nel paragrafo 1 tra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari e quelli del prodotto vinicolo esportato con la denominazione «Cyprus Sherry».

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative all'importo degli aiuti e ai prodotti vinicoli comunitari ammessi al beneficio dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ove GULDBERG

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.